

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1051-540-542-575-610-862-863-869-1042-1078 - B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 gennaio 1981,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato
n. 1051)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 540, 542, 575, 610, 862, 863, 869,
1042 e 1078)*

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, MEZZAPESA, CENGARLE, NEPI, BOMBARDIERI, COLELLA, GIACOMETTI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, ROMEI (540); SAPORITO, MEZZAPESA, RICCI, NEPI, CENGARLE, COLELLA, GIACOMETTI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, ROMEI (542); TERRACINI, CIPELLINI, BRANCA, LA VALLE, PARRI, SARAGAT, MERZAGORA (575); SAPORITO, RICCI, PARRINO, PATRIARCA, ROMEI (610); SAPORITO, RICCI, GRAZIOLI, JERVOLINO, MANENTE COMUNALE, DELLA PORTA, FRACASSI (862); CAROLLO, CALARCO, DAL FALCO (863); FINESSI, SAPORITO, SCEVAROLLI, JANNELLI, NOCI, MEZZAPESA, RICCI, SEGNANA (869); MEZZAPESA (1042); SAPORITO, SARAGAT, CIPELLINI, PINTO, FASSINO, BRUGGER, FOSSON, CAROLLO, DE GIUSEPPE, MURMURA, STAMMATI, PETRILLI, CENGARLE, BOMPIANI, BEVILACQUA, D'AMELIO, DI LEMBO, JERVOLINO, LAI, JANNELLI, ARIOSTO, CONTI PERSINI, MANCINO, PAVAN, NEPI, COLELLA, VERNASCHI, FALLUCCHI, RIGGIO, ROSA, BEORCHIA, SCARDAC-

CIONE, D'AMICO, ORIANA, PATRIARCA, MITTERDORFER, RIPAMONTI, COSTA, D'AGOSTINI, SENESE, FIMOGNARI, DEL NERO, BAUSI, ROSI, DE ZAN, GRAZIOLI, PACINI, VINCELLI, FORNI
(1078)

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1º aprile 1981 (V. Stampato n. 2280)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 aprile 1981*

**Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni
per il sostegno delle loro attività di promozione sociale**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 in favore delle sottoelencate associazioni, privatizzate a seguito della procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Lire

Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili . . .	350.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	1.100.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra	1.200.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	300.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra . . .	700.000.000
Unione italiana ciechi . . .	800.000.000
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti . . .	900.000.000
Unione nazionale mutilati per servizio	400.000.000

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Lire

—

È altresì assegnato, ai sensi delle disposizioni sopra citate, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, all'Ente nazionale protezione animali un contributo di lire 120.000.000.

Art. 2.

Al fine di sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, alle sottoindicate associazioni i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Lire

—

Associazione nazionale combattenti e reduci	150.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	20.000.000
Istituto del nastro azzurro	50.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia	450.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	300.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100.000.000
Associazione nazionale ex internati	50.000.000
Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria	100.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	30.000.000
Associazione nazionale deportati politici in campi nazisti	30.000.000

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

	<i>Lire</i>
	—
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	10.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	50.000.000

Art. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti sono assegnati, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, alle sottoindicate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	<i>Lire</i>
	—
Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS)	300.000.000
Associazione bambini Down (ABD)	520.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM)	100.000.000

Art. 4.

Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetteranno annualmente una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

All'onere di lire 8.040 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni, lo specifico accantonamento: « Contributi alle associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale » e, quanto a lire 2.040 milioni, una quota dell'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Per l'anno finanziario 1981 l'onere di lire 8.040 milioni viene fronteggiato mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Soppresso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1981 di complessive lire 16.320 milioni si provvede, quanto a lire 3.280 milioni, a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 8.040 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.